

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Black list e white list per il quadro RW***

di **Ennio Vial**



La **disciplina del quadro RW** risente di **black list** e **white list** a seconda della **previsione** da applicare. Possiamo rilevare come la questione riguardi i seguenti **aspetti**:

- l'indicazione del **picco del conto corrente in colonna 9**);
- l'applicazione del **principio del look through per la valorizzazione in colonna 8**);
- il **raddoppio delle sanzioni**;
- il **raddoppio dei periodi di accertamento**;

#### **L'indicazione del picco del conto corrente**

La colonna 9 del quadro RW chiede di indicare il **picco del conto corrente qualora lo stesso sia localizzato in un Paese non incluso nella white list** di cui al D.M. 04.09.1996.

La casistica è ormai **rara** atteso che il **D.M. 09.08.2016** ed il **D.M. 23.03.2017** hanno **introdotto molti nuovi Paesi**. In relazione a questo aspetto, Paesi come la Svizzera, Montecarlo e Liechtenstein sono da considerare, oggigiorno, **non paradisiaci**.

#### **L'applicazione del principio del look through**

La **colonna 8** accoglie il **valore finale dell'investimento**. Si tratta, in fondo, del cuore del quadro RW atteso che la [circolare 12/E/2016](#) ha chiarito che la **sanzione va calcolata su detto valore**.

In caso di **titolarietà effettiva**, ad esempio, se si detiene una **quota di partecipazione societaria che porta ad una quota dei diritti di voto superiore al 25%**, si dovrà indicare, quale **valore finale**, direttamente il **valore dei beni detenuti dalla società in luogo del valore nominale**. Ciò,

tuttavia, accade solo se la società è **localizzata in un Paese non incluso nel D.M. 04.09.1996**.

Anche in questo caso, pertanto, l'applicazione della previsione appare tutto sommato rara.

## Il raddoppio delle sanzioni

A prescindere dai Paesi “collaborativi” di cui al D.M. 04.09.1996, le **sanzioni per omesso o infedele quadro RW sono raddoppiate** se l'investimento è detenuto in un **Paese incluso nella black list di cui al D.M. 04.05.1999 o nella black list di cui al D.M. 21.11.2001**.

Per questi fini, infatti, **non ha alcuna rilevanza il D.M. 04.09.1996**.

In sostanza, si deve considerare l'unione dei due decreti. Invero, le **lettere di compliance inviate con riferimento al periodo d'imposta 2018** al contribuente sembrano “abbuonare” la lista del D.M. 21.11.2001. Ciò ha un effetto molto **limitato**.

In sostanza **non sono ragionevolmente da considerare paradisiaci**, alla luce delle indicazioni dell'Agenzia, i seguenti Paesi, in quanto **inclusi nel D.M. 21.11.2001 ma non nel D.M. 04.05.1999**:

- Guatemala;
- Herm (Isole del Canale);
- Isole Vergini Statunitensi;
- Kiribati (ex Isole Gilbert);
- Nuova Caledonia;
- Salomone;
- Sant'Elena.

Il problema rimane, invece, per **Paesi come Svizzera, Liechtenstein e Montecarlo che sono inclusi nel D.M. 04.05.1999**. Per questi, la **sanzione minima relativa al quadro RW passa dal 3% al 6%**. Il raddoppio, tuttavia, **non interessa le sanzioni Ivie e Ivae, giusti i chiarimenti della [risoluzione 82/E/2020](#)**.

## Il raddoppio dei periodi di accertamento

Le considerazioni svolte per il raddoppio delle sanzioni valgono anche per il **raddoppio dei periodi di accertamento**.

È appena il caso di ricordare come la **black list e la white list debbano essere valutate nella versione in vigore durante il periodo oggetto di monitoraggio**. Sarà quindi opportuno verificare

l'evoluzione nel corso degli anni delle modifiche intervenute.